

Masterplan 2014-2029 - Aeroporto di Firenze — Relazione di Ottemperanza per la prescrizione Sez. B) n. 5

INDICE

1	PREMESSA	3
2	INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 3 B.3	3
3	ANALISI DELLA RICHIESTA	4
3.1	Prescrizione Sez. B) n. 5	4
4	AZIONI TECNICHE DI OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 5	4
5	AZIONI AMMINISTRATIVE DI OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 5	11
6	CONCLUSIONI	17

1 PREMESSA

Il “Masterplan 2014-2029” dell’Aeroporto di Firenze, proposto da ENAC, ha ricevuto, in data 28 dicembre 2017, giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni (DEC. VIA n. 377/2017), impartite da:

- Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;
- Regione Toscana.

Oggetto della presente Relazione di Ottemperanza è l’esame della prescrizione B.3 che viene di seguito riportata in calce: Prescrizione Sez. B) n. 5:

“Successive fasi della progettazione dovranno approfondire nel dettaglio i rapporti tra i contenuti e gli elaborati del piano paesaggistico regionale approvato e gli interventi proposti.”

In ottemperanza a quanto definito nella prescrizione sopra riportata si allega alla presente relazione, la seguente documentazione, già agli atti del procedimento di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del DPR n. 383/1994 e della relativa Conferenza di Servizi.

- 04 PAE 001 GEN TAV 026 – Integrazione al punto B5 del DEC/VIA (tav. 1 di 3)
- 04 PAE 001 GEN TAV 027 – Integrazione al punto B5 del DEC/VIA (tav. 2 di 3)
- 04 PAE 001 GEN TAV 026 – Integrazione al punto B5 del DEC/VIA (tav. 3 di 3)

2 INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE B.5

Facendo riferimento alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO), che definisce l’organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell’Aeroporto di Firenze, si osserva che, la verifica di ottemperanza della prescrizione B.5 è stata caratterizzata da “frequenza unica” (in quanto non riguarda tematiche per le quali è necessario effettuare più procedure di ottemperanza in funzione delle fasi di attuazione degli interventi, ma riguarda tematiche che possono essere univocamente ottemperate) ed appartiene alla tipologia definita “specificata” (in quanto relativa ad aspetti riguardanti singoli interventi o gruppi omogenei di interventi). Si riportano, inoltre, gli estratti dello schema di programmazione delle verifiche di ottemperanza, presentato nell’ambito della RGPO, relativi alle prescrizioni oggetto della presente Relazione:

Id.	Descrizione sintetica	Aspetto tematico	Aspetto procedure	Concertazione preliminare	Pre-verifica Pre-valutazione	Approvazione /autorizzazione	Note
B.5	Verifica dei rapporti col piano paesaggistico regionale	Specifico (gruppo di opere)	Frequenza unica	Non necessaria	Non necessaria	Non necessaria	La verifica si limiterà agli interventi progettuali previsti nella Fase 1 di attuazione del masterplan

Figura 2-2- estratto dello schema di programmazione della verifica di ottemperanza, presentato nell’ambito della RGPO

3 ANALISI DELLA RICHIESTA

3.1 PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 5


La prescrizione B.5 risulta espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è riferita a più opere di Masterplan.


In particolare, la condizione ambientale richiede un approfondimento di analisi e verifiche già agli atti del procedimento VIA, inerenti il dettaglio dei rapporti sussistenti tra i contenuti e gli elaborati del piano paesaggistico regionale approvato e gli interventi di Masterplan.


4 AZIONI TECNICHE DI OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 5


Quanto richiesto dalla prescrizione B.5 trova puntuale riscontro nell'analisi di dettaglio riguardante il rapporto tra gli interventi di progetto e il Piano Paesaggistico regionale, agli atti del procedimento di cui al DPR n. 383/1994 e della relativa Conferenza di Servizi.


In particolare, detta analisi è contenuta negli elaborati 04-PAE-000-GEN-TAV-026/027/028 allegati alla presente relazione e di cui di seguito si riportano delle schede riassuntive.


Art. n. 142 Comma 1 Lettera g) - “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, e 6, del D. Lgs. N. 227 del 18 maggio 2001”																											
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana																								
	1) Parco Periurbano di Sesto Fiorentino	L'area vincolata non è caratterizzata da alcuna alberatura e la nuova sistemazione prevista per la realizzazione del Parco Periurbano incrementa il valore ambientale e paesaggistico del sito. Con il Parco l'area riacquista il valore ecosistemico che non possiede alla stato attuale.																									
	2) Aeroporto Viabilità Idraulica Duna	La vegetazione tutelata appare connessa alla presenza della duna antirumore dell'autostrada che subirà una rimodellazione complessiva. La sua natura muta con la modifica dell'opera di mitigazione acustica perdendo il suo ruolo ecosistemico nel paesaggio.	<table><tr><th colspan="2">ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3</th><th>VALUTAZIONI</th></tr><tr><td colspan="2">a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;</td><td>Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea pertinenziale della duna antirumore autostradale viene eliminata contestualmente alla duna di cui era elemento complementare.</td></tr><tr><td colspan="2">2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);</td><td>Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.</td></tr><tr><td colspan="2">3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.</td><td>Nessuna modifica sostanziale. La natura delle opere in previsione (nuovo tracciato Fosso Reale e Dune morfologiche) è la stessa su cui insiste attualmente la formazione arborea.</td></tr><tr><td colspan="2">b - Non sono ammessi:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;</td><td>Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.</td></tr><tr><td colspan="2">2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.</td><td>Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino.</td></tr></table>	ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3		VALUTAZIONI	a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:			1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea pertinenziale della duna antirumore autostradale viene eliminata contestualmente alla duna di cui era elemento complementare.	2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.	3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		Nessuna modifica sostanziale. La natura delle opere in previsione (nuovo tracciato Fosso Reale e Dune morfologiche) è la stessa su cui insiste attualmente la formazione arborea.	b - Non sono ammessi:			1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.	2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino.
	ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3		VALUTAZIONI																								
	a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:																										
	1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea pertinenziale della duna antirumore autostradale viene eliminata contestualmente alla duna di cui era elemento complementare.																								
2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.																									
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		Nessuna modifica sostanziale. La natura delle opere in previsione (nuovo tracciato Fosso Reale e Dune morfologiche) è la stessa su cui insiste attualmente la formazione arborea.																									
b - Non sono ammessi:																											
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.																									
2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino.																									
3) Duna Antirumore Aeroporto Viabilità idraulica	La duna antirumore tipologicamente è un elemento di richiamo del paesaggio, già presente come argini, fossi principali, aree di laminazione, le opere cioè legate alla regimentazione delle acque, e come le dune di mitigazione del rilevato autostradale e può essere considerata compatibile paesaggisticamente grazie al rivestimento vegetale totale dei suoi rilevati.La vegetazione adiacente al tracciato del Fosso Reale si configura come schermo vegetale dell'opera di regimentazione delle acque. Il percorso della nuova inalveazione priva la vegetazione lineare del suo ruolo ecosistemico nel paesaggio.	<table><tr><td colspan="2">ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;</td><td>Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea, di cui era elemento contestuale, che sviluppa a fianco ai rilevati del Fosso Reale, viene eliminata contestualmente al tracciato della nuova inalveazione dell'opera idraulica.</td></tr><tr><td colspan="2">2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);</td><td>Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.</td></tr><tr><td colspan="2">3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.</td><td>La superficie dell'attuale tracciato del Fosso Reale manterrà una quota prossima al piano di campagna permettendo il mantenimento delle visuali verso le colline e l'edificato di Sesto Fiorentino.</td></tr><tr><td colspan="2">b - Non sono ammessi:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;</td><td>Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.</td></tr><tr><td colspan="2">2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.</td><td>Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino e di parte della duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.</td></tr></table>	ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3			a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:			1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea, di cui era elemento contestuale, che sviluppa a fianco ai rilevati del Fosso Reale, viene eliminata contestualmente al tracciato della nuova inalveazione dell'opera idraulica.	2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.	3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		La superficie dell'attuale tracciato del Fosso Reale manterrà una quota prossima al piano di campagna permettendo il mantenimento delle visuali verso le colline e l'edificato di Sesto Fiorentino.	b - Non sono ammessi:			1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.	2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino e di parte della duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.	
ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3																											
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:																											
1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea, di cui era elemento contestuale, che sviluppa a fianco ai rilevati del Fosso Reale, viene eliminata contestualmente al tracciato della nuova inalveazione dell'opera idraulica.																									
2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.																									
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		La superficie dell'attuale tracciato del Fosso Reale manterrà una quota prossima al piano di campagna permettendo il mantenimento delle visuali verso le colline e l'edificato di Sesto Fiorentino.																									
b - Non sono ammessi:																											
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.																									
2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di opere idrauliche di altezza indicata dalla Autorità di Bacino e di parte della duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.																									
4) Duna antirumore Aeroporto	L'area del Lago di Peretola viene completamente artificializzata ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti. Nell'area denominata Piano di Manetti, nel Comune di Signa, sarà realizzata un'area umida con un habitat ripariale superiore alla superficie della vegetazione tutelata.	<table><tr><td colspan="2">ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;</td><td>Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea ripariale è connessa ad una zona umida distante dal Corridoio Est che insiste in un contesto, attualmente, sotto il profilo paesaggistico, già caratterizzato dalla presenza delle aree aeroportuali .</td></tr><tr><td colspan="2">2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);</td><td>Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.</td></tr><tr><td colspan="2">3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.</td><td>La superficie dei rilevati della duna antirumore prevede una copertura vegetazionale che richiama forme e colori delle sistemazioni idrauliche presenti.</td></tr><tr><td colspan="2">b - Non sono ammessi:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;</td><td>Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.</td></tr><tr><td colspan="2">2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.</td><td>Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di una duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.</td></tr></table>	ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3			a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:			1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea ripariale è connessa ad una zona umida distante dal Corridoio Est che insiste in un contesto, attualmente, sotto il profilo paesaggistico, già caratterizzato dalla presenza delle aree aeroportuali .	2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.	3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		La superficie dei rilevati della duna antirumore prevede una copertura vegetazionale che richiama forme e colori delle sistemazioni idrauliche presenti.	b - Non sono ammessi:			1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.	2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di una duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.	
ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3																											
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:																											
1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;		Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea ripariale è connessa ad una zona umida distante dal Corridoio Est che insiste in un contesto, attualmente, sotto il profilo paesaggistico, già caratterizzato dalla presenza delle aree aeroportuali .																									
2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);		Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.																									
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.		La superficie dei rilevati della duna antirumore prevede una copertura vegetazionale che richiama forme e colori delle sistemazioni idrauliche presenti.																									
b - Non sono ammessi:																											
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici del paesaggio", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;		Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.																									
2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.		Non è prevista la realizzazione di manufatti ma di una duna antirumore verso l'edificato del Polo scientifico di altezza inferiore al fronte edilizio esistente.																									
5) Aeroporto	L'area vincolata appare caratterizzata da una vegetazione juncacea di modesta altezza che in alcun modo si può considerare una zona boscata. Non si evidenziano incompatibilità poiché la vegetazione presente non può essere considerata una specie oggetto di vincolo come il fosso su cui si sviluppa.																										


Art. n. 142 Comma 1 Lettera c) - “I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”																					
Planimetria	TipologiaOpera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana																		
	1) Idraulica	Come indicato alla lettera b) delle prescrizioni dell'art. 8 dell'elaborato 8B del P.I.T. le trasformazioni sul sistema idrografico conseguenti alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico sono ammesse compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica. La natura dell'opera in progetto è la stessa del bene oggetto di tutela, e questo permette il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici esistenti.	ART. 8 - Prescrizioni al punto 8.3 a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : <table><tr><td>1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;</td><td>Non sottraggono vegetazione ripariale e non alterano la continuità ecologica del tracciato del Fosso Reale. Incremento valore ecosistemico fluviale con realizzazione della zona umida di Santa Croce</td></tr><tr><td>2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;</td><td>Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua e la sua manutenzione. Incremento fruibilità fasce fluviali con pista ciclabile.</td></tr><tr><td>3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;</td><td>Sistemazione idraulica che soddisfa i requisiti prescrittivi indicati dalla Autorità di Bacino soprattutto in relazione alle quote altimetriche della piena duecentennale.</td></tr><tr><td>4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</td><td>Le opere non compromettono la riconoscibilità del tracciato del Fosso Reale e la sua riconoscibilità come elemento di scansione del paesaggio e valore identitario dei luoghi.</td></tr></table> b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: <table><tr><td>1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;</td><td>Non vi è alterazione della relazione tra il corpo idrico e la fascia di pertinenza fluviale ma un potenziamento grazie alla realizzazione della sistemazione di Santa Croce.</td></tr><tr><td>2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;</td><td>Le modifiche prevedono opere minori sul tracciato del Fosso reale non modificando gli equilibri di percezione della scena panoramica.</td></tr><tr><td>3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;</td><td>La quota altimetrica delle opere non incide sulle visuali.</td></tr><tr><td>4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;</td><td>Non interferiscono con alcun edificio.</td></tr><tr><td>5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.</td><td>Le opere non alterano i varchi prospettici, creando, nell'area dell'opera di compensazione di Santa Croce una nuova visuale dal punto panoramico verso il corso d'acqua.</td></tr></table> N.B. - Le prescrizioni indicate ai punti d), e), f), g), e h) dell'art. 8 non sono pertinenti alla natura dell'opera in progetto.	1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;	Non sottraggono vegetazione ripariale e non alterano la continuità ecologica del tracciato del Fosso Reale. Incremento valore ecosistemico fluviale con realizzazione della zona umida di Santa Croce	2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;	Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua e la sua manutenzione. Incremento fruibilità fasce fluviali con pista ciclabile.	3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;	Sistemazione idraulica che soddisfa i requisiti prescrittivi indicati dalla Autorità di Bacino soprattutto in relazione alle quote altimetriche della piena duecentennale.	4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.	Le opere non compromettono la riconoscibilità del tracciato del Fosso Reale e la sua riconoscibilità come elemento di scansione del paesaggio e valore identitario dei luoghi.	1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;	Non vi è alterazione della relazione tra il corpo idrico e la fascia di pertinenza fluviale ma un potenziamento grazie alla realizzazione della sistemazione di Santa Croce.	2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;	Le modifiche prevedono opere minori sul tracciato del Fosso reale non modificando gli equilibri di percezione della scena panoramica.	3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;	La quota altimetrica delle opere non incide sulle visuali.	4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;	Non interferiscono con alcun edificio.	5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.	Le opere non alterano i varchi prospettici, creando, nell'area dell'opera di compensazione di Santa Croce una nuova visuale dal punto panoramico verso il corso d'acqua.
	1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;	Non sottraggono vegetazione ripariale e non alterano la continuità ecologica del tracciato del Fosso Reale. Incremento valore ecosistemico fluviale con realizzazione della zona umida di Santa Croce																			
2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;	Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua e la sua manutenzione. Incremento fruibilità fasce fluviali con pista ciclabile.																				
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;	Sistemazione idraulica che soddisfa i requisiti prescrittivi indicati dalla Autorità di Bacino soprattutto in relazione alle quote altimetriche della piena duecentennale.																				
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.	Le opere non compromettono la riconoscibilità del tracciato del Fosso Reale e la sua riconoscibilità come elemento di scansione del paesaggio e valore identitario dei luoghi.																				
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;	Non vi è alterazione della relazione tra il corpo idrico e la fascia di pertinenza fluviale ma un potenziamento grazie alla realizzazione della sistemazione di Santa Croce.																				
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;	Le modifiche prevedono opere minori sul tracciato del Fosso reale non modificando gli equilibri di percezione della scena panoramica.																				
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;	La quota altimetrica delle opere non incide sulle visuali.																				
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;	Non interferiscono con alcun edificio.																				
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.	Le opere non alterano i varchi prospettici, creando, nell'area dell'opera di compensazione di Santa Croce una nuova visuale dal punto panoramico verso il corso d'acqua.																				
	2) Opera di compensazione S. Croce	La componente naturalistica dell'intervento appare compatibile con la fascia di rispetto del corso d'acqua. La sistemazione degli spazi che compongono l'opera di compensazione non alterano il profilo dei rilevati del Fosso Reale. La rimodellazione del profilo del terreno per la creazione delle dune di mitigazione verso la strada e gli insediamenti favorisce la preservazione degli habitat naturali. Come indicato al punto 4 della lettera a) delle prescrizioni dell'art. 8 dell'elaborato 8B del P.I.T. l'opera non compromette la permanenza e la riconoscibilità dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, sia dal tracciato della viabilità esistente, sia dai nuovi percorsi in progetto di mobilità lenta.	L'opera si connota sulla sponda destra come come una trasformazione idraulica necessaria all'assetto idrografico e sulla sponda sinistra come un'area umida compatibile con la natura fluviale del vincolo.																		








Art. n. 142 Comma 1 Lettera g) - “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, e 6, del D. Lgs. N. 227 del 18 maggio 2001”			
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana
	Idraulica Viabilità	<p>L'area vincolata appare come una fascia di rispetto a verde tra l'impianto di Case Passerini e il percorso di via del Pantano. Come indicato al punto 1 della lettera a) delle prescrizioni dell'art. 12 dell'elaborato 8B del P.I.T. l'opera non altera significativamente il valore ecosistemico e paesaggistico dell'area vincolata che per sua natura non si configura come una formazione boschiva capace di caratterizzare figurativamente il territorio.</p> <p>Il canale idraulico non modifica il ruolo di schermatura naturale tra il sito della discarica e l'impianto tecnologico.</p> <p>La compatibilità della nuova sistemazione è legata anche alla copertura vegetazionale erbacea della superficie degli argini e dal mantenimento della permeabilità dei suoli.</p>	<p>ART. 12 - Prescrizioni al punto 12.3</p> <p>a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:</p> <p>1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;</p> <p>Non si evidenzia una alterazione dei valori ecosistemici e paesaggistici poiché la formazione arborea di recente realizzazione non caratterizza paesaggisticamente il contesto su cui insiste ma funge da semplice fascia di rispetto di volumi edilizi (impianti di Case Passerini) e morfologici (ex discarica) che strutturano, per volumetria e visibilità, il contesto su cui insistono.</p> <p>2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);</p> <p>Non sono previste alterazioni al patrimonio insediativo.</p> <p>3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.</p> <p>Il valore paesaggistico della formazione arborea e il suo ruolo di fascia di rispetto non viene meno con la realizzazione delle opere infrastrutturali mantenendo gli equilibri tra le diverse componenti del paesaggio.</p> <p>b - Non sono ammessi:</p> <p>1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle pianiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi pianiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;</p> <p>Non si tratta di vegetazione classificata come formazione costiera o pianiziale.</p> <p>2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.</p> <p>Le opere idrauliche e viabilistiche si sviluppano sostanzialmente alla quota del piano di campagna non interferendo con le visuali panoramiche.</p>

Art. n. 142 Comma 1 Lettera c) - “I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”																					
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana																		
	Opera di compensazione Il Piano	<p>Il progetto, nello specifico, rispetta le Prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici riportate all’elaborato 8B del P.I.T. al punto 8.3. Ricadono in questa fascia la realizzazione dell’argine della nuova cassa, il centro visite e alcune sistemazioni di superficie funzionali a dette opere. Di seguito vengono esaminate le relazioni ed eventuali interferenze con il regime di vincolo. Il nuovo argine è realizzato a quota 40,50, la stessa di previsione a cui sarà portata quella del fiume Bisenzio. Pertanto si configura come un allargamento dello stesso e il dislivello odierno, seppur limitato e non percepibile a livello paesaggistico, sarà annullato al completamento degli interventi generali di messa in sicurezza.</p> <p>L’intervento di realizzazione del Piano Manetti, per la mitigazione del rischio idraulico, necessario per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabile, è compatibile con le esigenze di funzionalità idraulica, mantiene i caratteri e i valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. Nelle aree interessata dalla fascia di rispetto del fiume Bisenzio il progetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- una porzione di argine della cassa di laminazione (area di compensazione Il Piano), in adiacenza all’argine destro del Bisenzio su cui è attestata la via Argine Strada e le connesse opere idrauliche di regimazione in collegamento con il Bisenzio;- in continuità con il tracciato stradale esistente è definita una modesta area a parcheggio di accesso al centro visite; il centro visite è un manufatto di modeste dimensioni che si integra per materiali di rivestimento e cromie nel paesaggio con il quale tende a mimetizzarsi	<div><div><div>ART. 8 - Prescrizioni al punto 8.3 a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :</div><table><tr><td>1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;</td><td>Non compromettono la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, in quanto non incidono sugli argini interni e sull'alveo e, attualmente le aree in trasformazione sono occupate da una scarpata del rilevato stradale di via Argine Strada e da coltivi in lento abbandono e trasformazione non più coerenti con la maglia agricola storica.</td></tr><tr><td>2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;</td><td>Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali in quanto garantita dalla presenza di via Argine Strada. Inoltre il progetto sviluppa un nuovo sistema di fruizione con percorsi di valenza paesaggistica e didattica all'interno di un nuovo contesto dagli elevati valori ambientali</td></tr><tr><td>3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;</td><td>Non impediscono la possibilità di divagazione dell'alveo, in quanto le previsioni progettuali tengono in considerazione della previsione di modifica della quota della testa dell'argine, che prevede di portare il piano di imposta del piano stradale a 40,50 nel riassetto generale degli argini dei fiumi Bisenzio e Arno in questa porzione di piana.</td></tr><tr><td>4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</td><td>Non compromettono la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico, anzi il progetto ha per oggetto tali valori e ne va a proporre la ricostituzione e valorizzazione.</td></tr></table></div><div><div>b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</div><div>Sono previste delle trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, che garantiscono, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.</div></div><div>c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:</div><table><tr><td>1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;</td><td>Mantengono la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, come illustrato ai punti precedenti.</td></tr><tr><td>2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;</td><td>Sono coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico</td></tr><tr><td>3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;</td><td>Non compromettono le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo relative al vincolo in oggetto.</td></tr><tr><td>4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;</td><td>Non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.</td></tr><tr><td>5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.</td><td>Data la posizione relativa non occludono i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrono alla formazione di fronti urbani continui.</td></tr></table><div><div>d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.</div><div>Non vi sono opere viarie o infrastrutturali anche se gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse in quanto con il loro tracciato non compromettono i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.</div></div><div>e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.</div><div>Sono previste nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate, che sono ammissibili in quanto gli interventi non comportano aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e saranno realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili, evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.</div><div>f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.</div><div>Non è prevista la realizzazione di strutture temporanee.</div><div>g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5 gli impianti per la depurazione delle acque reflue, impianti per la produzione di energia, gli interventi di riqualificazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.</div><div>Si tratta di territorio urbanizzato.</div><div>h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.</div><div>I manufatti inseriti, come anche le strutture per la cartellonistica e la segnaletica funzionale alla fruizione dell'area, non interferiscono negativamente né limitano le visuali panoramiche.</div></div>	1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;	Non compromettono la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, in quanto non incidono sugli argini interni e sull'alveo e, attualmente le aree in trasformazione sono occupate da una scarpata del rilevato stradale di via Argine Strada e da coltivi in lento abbandono e trasformazione non più coerenti con la maglia agricola storica.	2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;	Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali in quanto garantita dalla presenza di via Argine Strada. Inoltre il progetto sviluppa un nuovo sistema di fruizione con percorsi di valenza paesaggistica e didattica all'interno di un nuovo contesto dagli elevati valori ambientali	3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;	Non impediscono la possibilità di divagazione dell'alveo, in quanto le previsioni progettuali tengono in considerazione della previsione di modifica della quota della testa dell'argine, che prevede di portare il piano di imposta del piano stradale a 40,50 nel riassetto generale degli argini dei fiumi Bisenzio e Arno in questa porzione di piana.	4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.	Non compromettono la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico, anzi il progetto ha per oggetto tali valori e ne va a proporre la ricostituzione e valorizzazione.	1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;	Mantengono la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, come illustrato ai punti precedenti.	2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;	Sono coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico	3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;	Non compromettono le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo relative al vincolo in oggetto.	4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;	Non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.	5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.	Data la posizione relativa non occludono i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrono alla formazione di fronti urbani continui.
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;	Non compromettono la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, in quanto non incidono sugli argini interni e sull'alveo e, attualmente le aree in trasformazione sono occupate da una scarpata del rilevato stradale di via Argine Strada e da coltivi in lento abbandono e trasformazione non più coerenti con la maglia agricola storica.																				
2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;	Non impediscono l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali in quanto garantita dalla presenza di via Argine Strada. Inoltre il progetto sviluppa un nuovo sistema di fruizione con percorsi di valenza paesaggistica e didattica all'interno di un nuovo contesto dagli elevati valori ambientali																				
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;	Non impediscono la possibilità di divagazione dell'alveo, in quanto le previsioni progettuali tengono in considerazione della previsione di modifica della quota della testa dell'argine, che prevede di portare il piano di imposta del piano stradale a 40,50 nel riassetto generale degli argini dei fiumi Bisenzio e Arno in questa porzione di piana.																				
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.	Non compromettono la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico, anzi il progetto ha per oggetto tali valori e ne va a proporre la ricostituzione e valorizzazione.																				
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;	Mantengono la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, come illustrato ai punti precedenti.																				
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;	Sono coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico																				
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;	Non compromettono le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo relative al vincolo in oggetto.																				
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;	Non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.																				
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.	Data la posizione relativa non occludono i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrono alla formazione di fronti urbani continui.																				

Art. n. 142 Comma 1 Lettera c) - “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ”														
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana											
	Opera di compensazio ne La Mollaia	L'area di compensazione si struttura come una naturale continuazione del sistema di aree naturali attorno al Lago del Padule. La realizzazione di prati allagabili e piccoli stagni per gli anfibi ripropone i caratteri paesaggistici delle aree di transizione tra i coltivi e le zone umide contribuendo alla valorizzazione del sito del lago. Con la creazione di ampie zone boscate e l'eliminazione delle aree degradate con i piccoli fabbricati abusivi posti a sud della vegetazione ripariale del lago l'area recupera pienamente il suo ruolo e il suo valore ecosistemico. Come indicato alla lettera e) degli obiettivi dell'art. 7 dell'elaborato 8B del P.I.T. l'intervento favorisce la ricostituzione della conformazione naturale dei territori periacuali interessati da processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate.	<table><tr><td>ART. 7- Prescrizioni al punto 7.3 a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 2 - si inseriscano nel contesto periacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area periacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (A.L.B. parte IV del D.Lgs. 152/06). f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.</td><td>VALUTAZIONI Il progetto del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia non alterano ne l'assetto idrogeologico ne compromettono la sistemazione idraulico agraria contribuendo al recupero delle opere idrauliche minori. Le opere idrauliche si sviluppano distanti dalla zona periacuale, oltre una fascia boscata prevista dal parco. Le sistemazioni previste si caratterizzano per l'attenzione posta ai segni del paesaggio rurale, recuperandone l'assetto nei sedi di impianto della vegetazione del progetto del parco periurbano. L'utilizzo del legno e la non artificializzazione dei percorsi connessi alla mobilità dolce ne permette un migliore inserimento. La realizzazione del parco periurbano permetterà una migliore fruizione del lago e il potenziamento delle aree boscate che lo circondano, rafforzando la sua riconoscibilità come elemento emergente del paesaggio della piana. La sistemazione prevede la demolizione dei fabbricati abusivi presenti sul lato sud della fascia periacuale. La migliore fruibilità permetterà un incremento delle visuali verso il lago e le sue sponde. La realizzazione, nel progetto del parco periurbano, di aree boscate tra l'asse viabilistico di vicolo Pontelungo e la vegetazione ripariale permetterà di rafforzare la posizione del lago come nodo della rete ecosistemica del paesaggio. La fruibilità sarà maggiore, anche in virtù del ruolo di protezione naturale che il Parco periurbano eserciterà nei confronti delle zone periacuali.</td><td>Non si tratta di un'opera infrastrutturale.</td></tr><tr><td colspan="2">L'opera non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile.</td></tr><tr><td colspan="2">Il progetto prevede la realizzazione delle opere idrauliche secondo le pratiche dell'ingegneria naturalistica. Le superfici delle opere in scavo e in rilevato (argini) avranno una copertura vegetazionale erbacea.</td></tr><tr><td colspan="2">L'intervento si trova in area urbanizzata.</td></tr><tr><td colspan="2">La realizzazione del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia, come delle opere idrauliche, non comportano una artificializzazione dei suoli. Il progetto non solo manterrà intatti gli habitat esistenti, ma ne incrementerà l'estensione (con l'area di compensazione della Mollaia) e il parco creerà una ulteriore zona filtro naturale tra il tessuto insediativo e il bene vincolato.</td></tr></table>	ART. 7- Prescrizioni al punto 7.3 a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 2 - si inseriscano nel contesto periacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area periacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (A.L.B. parte IV del D.Lgs. 152/06). f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.	VALUTAZIONI Il progetto del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia non alterano ne l'assetto idrogeologico ne compromettono la sistemazione idraulico agraria contribuendo al recupero delle opere idrauliche minori. Le opere idrauliche si sviluppano distanti dalla zona periacuale, oltre una fascia boscata prevista dal parco. Le sistemazioni previste si caratterizzano per l'attenzione posta ai segni del paesaggio rurale, recuperandone l'assetto nei sedi di impianto della vegetazione del progetto del parco periurbano. L'utilizzo del legno e la non artificializzazione dei percorsi connessi alla mobilità dolce ne permette un migliore inserimento. La realizzazione del parco periurbano permetterà una migliore fruizione del lago e il potenziamento delle aree boscate che lo circondano, rafforzando la sua riconoscibilità come elemento emergente del paesaggio della piana. La sistemazione prevede la demolizione dei fabbricati abusivi presenti sul lato sud della fascia periacuale. La migliore fruibilità permetterà un incremento delle visuali verso il lago e le sue sponde. La realizzazione, nel progetto del parco periurbano, di aree boscate tra l'asse viabilistico di vicolo Pontelungo e la vegetazione ripariale permetterà di rafforzare la posizione del lago come nodo della rete ecosistemica del paesaggio. La fruibilità sarà maggiore, anche in virtù del ruolo di protezione naturale che il Parco periurbano eserciterà nei confronti delle zone periacuali.	Non si tratta di un'opera infrastrutturale.	L'opera non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile.		Il progetto prevede la realizzazione delle opere idrauliche secondo le pratiche dell'ingegneria naturalistica. Le superfici delle opere in scavo e in rilevato (argini) avranno una copertura vegetazionale erbacea.		L'intervento si trova in area urbanizzata.		La realizzazione del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia, come delle opere idrauliche, non comportano una artificializzazione dei suoli. Il progetto non solo manterrà intatti gli habitat esistenti, ma ne incrementerà l'estensione (con l'area di compensazione della Mollaia) e il parco creerà una ulteriore zona filtro naturale tra il tessuto insediativo e il bene vincolato.	
			ART. 7- Prescrizioni al punto 7.3 a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 2 - si inseriscano nel contesto periacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area periacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (A.L.B. parte IV del D.Lgs. 152/06). f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.	VALUTAZIONI Il progetto del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia non alterano ne l'assetto idrogeologico ne compromettono la sistemazione idraulico agraria contribuendo al recupero delle opere idrauliche minori. Le opere idrauliche si sviluppano distanti dalla zona periacuale, oltre una fascia boscata prevista dal parco. Le sistemazioni previste si caratterizzano per l'attenzione posta ai segni del paesaggio rurale, recuperandone l'assetto nei sedi di impianto della vegetazione del progetto del parco periurbano. L'utilizzo del legno e la non artificializzazione dei percorsi connessi alla mobilità dolce ne permette un migliore inserimento. La realizzazione del parco periurbano permetterà una migliore fruizione del lago e il potenziamento delle aree boscate che lo circondano, rafforzando la sua riconoscibilità come elemento emergente del paesaggio della piana. La sistemazione prevede la demolizione dei fabbricati abusivi presenti sul lato sud della fascia periacuale. La migliore fruibilità permetterà un incremento delle visuali verso il lago e le sue sponde. La realizzazione, nel progetto del parco periurbano, di aree boscate tra l'asse viabilistico di vicolo Pontelungo e la vegetazione ripariale permetterà di rafforzare la posizione del lago come nodo della rete ecosistemica del paesaggio. La fruibilità sarà maggiore, anche in virtù del ruolo di protezione naturale che il Parco periurbano eserciterà nei confronti delle zone periacuali.	Non si tratta di un'opera infrastrutturale.									
			L'opera non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile.											
			Il progetto prevede la realizzazione delle opere idrauliche secondo le pratiche dell'ingegneria naturalistica. Le superfici delle opere in scavo e in rilevato (argini) avranno una copertura vegetazionale erbacea.											
L'intervento si trova in area urbanizzata.														
La realizzazione del Parco Periurbano e dell'area di compensazione della Mollaia, come delle opere idrauliche, non comportano una artificializzazione dei suoli. Il progetto non solo manterrà intatti gli habitat esistenti, ma ne incrementerà l'estensione (con l'area di compensazione della Mollaia) e il parco creerà una ulteriore zona filtro naturale tra il tessuto insediativo e il bene vincolato.														
Idraulica	Come indicato alla lettera b) delle prescrizioni dell'art. 8 dell'elaborato 8B del P.I.T. le trasformazioni sul sistema idrografico conseguenti alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico sono ammesse compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica. La natura dell'opera in progetto è la stessa del bene oggetto di tutela, e questo permette il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici esistenti.													
Parco Periurbano di Sesto Fiorentino	L'area vincolata è caratterizzata dalla presenza di campi coltivati e da aree in abbandono con la presenza di numerose aree occupate da piccoli fabbricati realizzati con materiali di recupero. La nuova sistemazione prevista per la realizzazione del parco Periurbano, con i suoi boschi e con l'attenzione posta nei confronti della maglia rurale poderale, incrementa il valore ambientale e paesaggistico del sito.													

Art. n. 142 Comma 1 Lettera c) - “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ”				
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana	
	Aeroporto Duna Antirumore	La duna antirumore tipologicamente è un elemento di richiamo del paesaggio, già presente come argini, fossi principali, aree di laminazione, le opere cioè legate alla regimazione delle acque, e come le dune di mitigazione del rilevato autostradale e può essere considerata compatibile paesaggisticamente grazie al rivestimento vegetale totale dei suoi rilevati. L’area del Lago di Peretola viene completamente artificializzata ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti. Nell’area denominata Piano di Manetti, nel Comune di Signa, sarà realizzata un’area umida con un habitat ripariale superiore alla superficie della vegetazione tutelata.	ART. 7- Prescrizioni al punto 7.3 a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All’interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l’impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione.	VALUTAZIONI Il lago viene eliminato ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti. Il lago viene eliminato ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti. La realizzazione della pista e della duna antirumore verso l’edificio del Polo scientifico, di altezza inferiore al fronte edilizio esistente, non alterano le visuali esistenti verso il contesto collinare. L’opera non interferisce con alcun fabbricato. La realizzazione della pista e della duna antirumore verso l’edificio del Polo scientifico, di altezza inferiore al fronte edilizio esistente, non alterano le visuali esistenti verso il contesto collinare. Il lago viene eliminato ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti. Non si tratta di un’opera infrastrutturale. L’opera non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile. Il progetto prevede la realizzazione dell’opera della duna antirumore secondo le pratiche dell’ingegneria naturalistica. Le superfici dei rilevati avranno una copertura vegetazionale.
				L’intervento si trova in area urbanizzata. Il lago viene eliminato ed è prevista la realizzazione di più aree di compensazione al fine di ricostruire gli habitat sottratti.

Art. n. 142 Comma 1 Lettera c) - “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ”				
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell’impatto	Valutazione disciplina dei beni paesaggistici – Elaborato 8B allegato al P.I.T. della Regione Toscana	
	Idraulica	Come indicato alla lettera b) delle prescrizioni dell’art. 8 dell’elaborato 8B del P.I.T. le trasformazioni sul sistema idrografico conseguenti alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico sono ammesse compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica. La natura dell’opera in progetto è la stessa del bene oggetto di tutela, e questo permette il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici esistenti.	ART. 7- Prescrizioni al punto 7.3 a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All’interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l’impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione.	VALUTAZIONI Si tratta di una area interclusa e le sistemazioni idrauliche agrarie minori, che in questa zona non possono considerarsi di interesse storico/paesaggistico testimoniale, continueranno a collegarsi con il Fosso dell’Acqua Lunga. L’opera si trova al limite esterno della fascia di rispetto del Lago Lisci negli Stagni di Focognano in un’area da non potersi realmente definire perilacuale. L’opera e il lago sono divisi anche dal Fosso dell’Acqua Lunga. La quota altimetrica delle opere non interferisce con alcuna visuale panoramica. L’opera non interferisce con alcun fabbricato. La quota altimetrica delle opere non interferisce con alcuna visuale panoramica. L’opera si trova al limite esterno della fascia di rispetto del Lago Lisci negli Stagni di Focognano in un’area da non potersi realmente definire perilacuale. L’opera e il lago sono divisi anche dal Fosso dell’Acqua Lunga. Non si tratta di un’opera infrastrutturale. L’opera non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ma si tratta di un’opera idraulica. Il progetto prevede la realizzazione dell’opera secondo le pratiche dell’ingegneria naturalistica. Le superfici dei canali avranno una copertura vegetazionale erbacea. L’intervento si trova in area urbanizzata. L’opera si trova al limite esterno della fascia di rispetto del Lago Lisci negli Stagni di Focognano in un’area da non potersi realmente definire perilacuale. L’opera e il lago sono divisi anche dal Fosso dell’Acqua Lunga.

Art. n. 136 - ""Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004. ""			
Planimetria	Tipologia Opera	Valutazione dell'impatto	
	Opera di compensazione Il Prataccio	<p>L'area del Prataccio si configura come un'area agricola a ridosso del tracciato autostradale e il progetto non modifica l'assetto della campagna esistente.</p> <p>La traslocazione delle essenze presenti attualmente nel sedime del futuro aeroporto avrà un sesto di impianto di messa a dimora che seguirà la maglia di appoderamento esistente contribuendo al mantenimento dell'assetto paesaggistico e consolidando il ruolo testimoniale dell'area.</p> <p>Il progetto si pone il fine di salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi rurali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat di interesse locale e al rapporto con i nodi primari e secondari della rete ecologica indicati nel Piano Paesaggistico. Il rapporto privilegiato è con la sistemazione naturalistica degli spazi degli Stagni di Fococgnano. Questo rapporto si esplicita nella scelta di posizionare le alberature verso il lato a ridosso dei rilevati dell'autostrada posizionando le formazioni arbustive e i prati verso gli specchi d'acqua dell'area protetta. Si crea, così, una continuità territoriale e paesaggistica tra le aree perilacuali degli stagni e la fascia confinante dell'opera di mitigazione.</p>	 <p>Stato attuale della fascia di rispetto dell'autostrada</p>  <p>Fotoinserimento delle sistemazioni delle alberature traslocate dal territorio del sedime aeroportuale</p>
	Aeroporto Idraulica Viabilità	<p>Il vincolo si pone il fine di tutelare la vista panoramica che si percepisce dal nastro autostradale, non tanto del paesaggio della piana, quanto piuttosto della fascia di versante dove sorgono ville storiche con giardini, borghi e boschi di pregio. Questi elementi, che costituiscono un paesaggio antropizzato e di valore, si trovano ad una quota altimetrica superiore rispetto, sia alla sede stradale sia alla quota di pianura del sito di intervento e la distanza non consente una vista di dettaglio.</p> <p>Il rapporto tracciato autostradale-paesaggio è unidirezionale. Non costruisce una relazione diretta con il contesto urbano o rurale circostante, anzi per i tessuti costituisce una grave frattura. Il rilevato autostradale e le opere contermini si configurano importante barriera visiva nella percezione paesaggistica della piana, a breve e media distanza, ponendosi come una diga che delimitata fisicamente in modo netto due porzioni. Diversamente la quota altimetrica consente una buona visuale del paesaggio. Un punto di vista privilegiato che è stata matrice dell'istituzione del vincolo.</p> <p>Pur cogliendo la presenza dei crinali e di porzioni di versante, dal tracciato autostradale non si percepisce per intero il rapporto piana-monte, se non in brevissimi tratti in corrispondenza dell'attraversamento di fossi e canali.</p> <p>L'ampio cono vivo posto tra il tracciato del Fosso Reale e l'area dei fabbricati di servizio dell'aeroporto viene mantenuto inalterato e le opere idrauliche e viabilistiche non modificheranno la percezione del versante collinare del Monte Morello e delle Ville Medicee. In corrispondenza della pista esistente si trova una barriera vegetazionale arborea che occulta la vista della pista stessa e, contestualmente, del contesto collinare retrostante. Si trova poi un tratto dove sono oggi presenti degli edifici di servizio all'attività aeroportuale che verranno demoliti. Al termine del tracciato autostradale si trova la zona del fabbricato del Terminal che sarà, nel progetto, ricostruito integralmente. Questo tratto si caratterizza per l'assenza di visibilità sia allo stato attuale che nella sistemazione futura. Se nella parte terminale l'edificio principale dell'aeroporto mantiene la sua funzione di barriera antropica di interdizione visiva, negli altri tratti descritti il nuovo progetto permetterà l'apertura di nuovi coni visivi verso i versanti collinari di Monte Morello che oggi appaiono caratterizzati dalla presenza di fronti edilizi che, nel progetto, verranno abbattuti. Proprio in questo tratto con l'eliminazione delle barriere di interdizione visiva, quella vegetazionale e quella costituita dagli edifici oggetto di demolizione, si potrà recuperare la percezione della scena panoramica verso i versanti collinari e il sistema delle Ville Medicee.</p>	 <p>tracciato autostradale A11</p> <p>PUNTI DI VISTA DALLA CARREGGIATA NORD VERSO I VERSANTI DEL MONTE MORELLO</p>  <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none">BARRIERA MORFOLOGICA DUNE E RILEVATIBARRIERA FISICA FRONTE EDILIZIOCONO VISIVO <p>Visuali prospettiche dal tracciato autostradale verso i versanti di Monte Morello</p>  <p>I fabbricati aeroportuali di servizio che saranno oggetto di demolizione</p>

5 AZIONI AMMINISTRATIVE DI OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 5

Il progetto di Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze è stato trasmesso agli atti della Conferenza di Servizi di cui al DPR n. 383/1994 e da questa positivamente licenziato.

Il MIBAC – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, dapprima (prima seduta di Conferenza), con proprio parere n. 16097 del 06.09.2018, si è così espressa in merito ai contenuti tecnici della prescrizione B.5:

- rispetto al punto B.5, ritiene che gli elaborati del Master Plan non esplicitino con sufficiente chiarezza quali siano i rapporti fra i contenuti degli elaborati del PIT/PPR e gli interventi proposti; pertanto, si suggerisce di predisporre una tabella comparativa in cui si evidenzino come il progetto, per ognuna delle parti di cui è composto, si rapporta alle direttive e prescrizioni contenute nelle specifiche schede di vincolo del PIT-PPR e nella relativa Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B), e di supportare detto elaborato con la redazione di fotosimulazioni contestualizzate c/o sezioni ambientali (a tale proposito si tenga conto delle criticità evidenziate nella redazione della presente nota);

A seguito delle specifiche integrazioni documentali trasmesse agli atti della Conferenza di Servizi, il MIBAC – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, con proprio successivo parere n. 24006 del 06.12.2018 si è così positivamente espressa:

- rispetto al punto B.5, viste le integrazioni fornite a seguito della prima seduta della Conferenza dei Servizi (04.PAE.000.GEN.TAV.026-A, 27-A e 28-A), dichiara che la coerenza degli elaborati trasmessi risulta verificata;

Da ultimo, con il parere prot. n. 2293 del 05.02.2019 la competente Soprintendenza ha confermato il proprio parere favorevole in relazione ai vari interventi di cui al Masterplan in esame, come di seguito riportato:

Visto quanto sopra riportato, questa Soprintendenza, analizzati gli elaborati relativi all'intervento denominato 'PIANO DI MANETTI', trasmessi da ENAC in data 07/11/2018 e in data 28/12/2018, e l'Accordo sottoscritto in data 29/01/2019 fra la Regione Toscana e i comuni di Lastra a Signa e Signa per la "Realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno per il collegamento fra lo svincolo della SGC FiPiLi di Lastra a Signa e la SR 66 Pistoiese in località Indicatore" (ns. prot. 1969 del 31/01/2019) COMUNICA di ritenere la soluzione progettuale che prevede l'ampliamento dell'invaso quella che, presentando maggiore equilibrio e coerenza fra tutti gli elementi che costituiscono l'intervento, risponde in maniera più adeguata alla rilocalizzazione del lago di Peretola (prescrizione B.2 del DEC/VIA).

In particolare, Compatibilità urbanistica - autorizzazione paesaggistica

Visti gli elaborati di progetto forniti a seguito della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, valutate le direttive e prescrizioni di cui, rispettivamente agli artt. 8.2, 11.2 e 8.3, 11.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, verificate le variazioni tra i contenuti progettuali del Master Plan presentato in sede di VIA e quelli elaborati ai fini della Conferenza dei Servizi in oggetto, questo Ufficio, per quanto di competenza, formula il **PARERE FAVOREVOLE di competenza riconducibile all'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs 42/2004, con le seguenti **prescrizioni**, richiamandone parte di quelle già contenute nel decreto VIA:**

- l'opera dovrà essere già realizzata prima dell'intervento di obliterazione del lago di Peretola, dunque con l'esclusione di interventi compensativi in fieri;

- sia data comunicazione alla Soprintendenza dell'avvio di ogni singola fase dell'intervento, con la predisposizione di eventuali elaborati di dettaglio e l'approntamento di specifiche campionature, al fine di consentire le necessarie valutazioni sulle tecniche esecutive e sui materiali impiegati e di verificare, anche mediante sopralluoghi congiunti, il rispetto della prescrizione B.2 del DEC/VIA;
- sia previsto un periodo di monitoraggio durante il quale effettuare attività di controllo, al fine di verificare lo stato di adeguata configurazione e funzionalità dell'opera e adottare, se necessario, eventuali misure correttive;
- siano individuati e specificati, contestualmente all'ultimazione dei lavori, i soggetti e le modalità per il mantenimento del nuovo bene paesaggistico e ne sia data formale comunicazione a questa Soprintendenza, ad esaustiva integrazione di quanto riportato sommariamente dal proponente nella tavola segnata "GEN.REL.006" (nome file "04-PAE-001-GEN-REL-006-A").

Con la presente nota questa Soprintendenza **RIBADISCE IL PARERE FAVOREVOLE DI COMPETENZA**, già espresso in sede di seconda Conferenza dei Servizi del 07/12/2018 (nota ns. prot. 24006 del 06/12/2018, allegata al presente), con le relative **PRESCRIZIONI**, di cui hai seguenti interventi:

- **DUNA FONOASSORBENTE (D.3), POSTA PRESSO IL POLO SCIENTIFICO A SESTO FIORENTINO:**
- **S. CROCE;**
- **PARCO ECOLOGICO-RICREATIVO;**
- **PRATACCIO;**
- **PARCO PERIURBANO;**
- **COLLEGAMENTI CICLABILI, VIARI E INTERVENTI DI IDRAULICA.**

Si precisa, inoltre, che:

Per quanto attiene alla nuova pista di volo, ai raccordi, ai piazzali di sosta degli aeromobili e ai relativi volumi tecnici di servizio, questa Soprintendenza formula il PARERE FAVOREVOLE di competenza riconducibile all'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Sul medesimo Masterplan si è espressa, in merito agli aspetti di coerenza con il PIT/PPR, anche la Regione Toscana.

In particolare, il Settore Tutela e Qualificazione del Paesaggio, nell'ambito della Conferenza di Servizi regionale – adunanza dell'11 ottobre 2018 (verbale allegato alla Delibera di Giunta Regionale di formale espressione positiva del parere regionale di competenza e per l'intesa Stato-Regione), si è così espresso: *"In merito alla coerenza del progetto in questione rispetto al PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n. 37 del 27/3/2015, rappresenta quanto segue. Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione della Disciplina di Piano del PIT-PPR, Titolo 2, Capo VII, con specifico riferimento agli artt. 18, 19, 20 e 21 che spiegano l'efficacia del Piano rispetto ad atti e interventi e conformazione degli atti, si richiama quanto specificato nell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018, e già contenuto del precedente Accordo del 16 dicembre 2016.*

All'art. 11, del richiamato Accordo, viene specificato, data la natura propria dell'atto urbanistico derivante, come nel caso in questione, da un progetto, che: "Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi in cui la legge prevede che

l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità costituisca anche variante agli atti di governo del territorio che interessi Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell'ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto”.

Ciò comporta, dunque, che laddove venisse convocata, dall'Autorità competente, Conferenza di Servizi, alla stessa dovrà essere invitata anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche il Segretariato Regionale.”

Considerato che, con il Decreto di VIA n. 377 del 28/12/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il MIBAC, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale con le prescrizioni di carattere Paesaggistico/Ambientale declinate nella Sezione B del Decreto, la cui verifica di ottemperanza spetta all'organo preposto dell'Osservatorio.

Considerato che con specifico riferimento alle interferenze determinate dal Masterplan con il Bene Paesaggistico tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. b) del DLgs. 42/2004, denominato Lago di Peretola e disciplinato dall'Elaborato 8B – Disciplina dei Beni Paesaggistici, art. 7. del PIT-PPR, è stata definita l'area di compensazione “Il Piano”, proposta da ENAC per la rilocalizzazione del lago di Peretola, attualmente oggetto di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA ministeriale relativa al masterplan aeroportuale 2014-29 di Firenze DM (Matmm-Mibact) n.377 del 28/12/2017; e che sono state sottoscritte da Mibac, Segretariato Regionale del Mibac Toscana, e Regione Toscana, le “Linee guida prestazionali” per il progetto di rilocalizzazione del lago di Peretola necessarie per la realizzazione del nuovo Bene Paesaggistico; ciò tenuto anche conto che la futura realizzazione del nuovo invaso comporterà l'entrata in vigore della disciplina prevista dal PIT PPR per il “nuovo” bene paesaggistico lago di cui al richiamato art. 7 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR e che di detto vincolo si dovrà tenere presente nelle fasi di progettazione dell'opera.

Considerato inoltre che il territorio interessato dal Masterplan dell'Aeroporto, come già da ricognizione illustrata nei precedenti pareri espressi da questo Settore, ricade nell'Ambito di Paesaggio n.6 del PIT-PPR e che con riferimento al quadro vincolistico si rimanda all'analisi sviluppata nella nota n. prot.16097 del 6.09.2018 espressa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, si richiamano integralmente i contenuti disciplinari di cui alla Scheda d'Ambito n.6, quelli di cui all'Elaborato 8B (Disciplina dei Beni ex Galasso) e di cui all'Elaborato 3B – Sezione 4 per gli Immobili ed Aree di Notevole interesse pubblico in relazione alla presenza del DM 140/1967 per la fascia tutelata lungo l'Autostrada A11 e del DM 182/1967 per la fascia di tutela lungo l'Autostrada A1.

Dall'analisi degli elaborati integrativi, rapportati ai contenuti del PIT-PPR, emerge come le opere connesse alla realizzazione dell'Aeroporto riferibili a: Intervento “Il Piano Manetti”, Intervento S. Croce, Parco ecologico ricreativo, Intervento Prataccio, Parco Periurbano, Sistema delle Piste ciclabili, ricoprano anche l'importante funzione di rendere tutta l'area maggiormente fruibile e permeabile in una riconnessione complessiva di tutte le aree verdi.

*Alla luce di quanto sopra richiamato, tenuto conto delle ultime integrazioni presentate da ENAC oggetto della presente conferenza di servizi, considerato che le valutazioni in merito alla Compatibilità Paesaggistica delle opere ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/2004, con riferimento al quadro delle prescrizioni del PIT-PPR relativo alle opere ricadenti all'interno di Beni Paesaggistici, spettano alla competente Soprintendenza, **si rileva la sostanziale coerenza della trasformazione urbanistica nel complesso originata dal progetto del Masterplan, rispetto al quadro normativo del PIT con valenza di Piano Paesaggistico**”.*

Si riporta, infine, la risoluzione di Consiglio Regionale n. 230 del 21.11.2018:



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 230 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 novembre 2018

**OGGETTO: In merito alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Masterplan 2014 – 2029 Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.**

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, con la quale è stato approvato il Piano di indirizzo territoriale (PIT);
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61 (Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale "PIT" per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio");
- l'integrazione al PIT, con valenza di Piano paesaggistico approvata con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;
- la sentenza n. 1310/2016 con cui il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana ha accolto il ricorso per l'annullamento della del.c.r. 61/2014 nella parte in cui prevede la soluzione progettuale della pista parallela convergente "12/30" dell'aeroporto di Firenze.

Preso atto che:

- la Giunta Regionale, con propria deliberazione 27 febbraio 2017, n. 156, ha approvato la circolare interpretativa relativa all'annullamento in parte qua della del.c.r. 61/2014, avvenuta con la richiamata sentenza 1310/2016;
- la del.c.r. 61/2014 è stata pertanto annullata con la sopracitata sentenza n. 1310/2016 del TAR, limitatamente alla parte che riguarda la qualificazione dell'infrastruttura aeroportuale e non anche la disciplina relativa al Parco agricolo della Piana.

Visto che, per effetto della sentenza, sono da considerarsi annullati tutti gli elaborati di cui alla del.c.r. 61/2014 che individuano previsioni di sviluppo aeroportuale e relative prescrizioni per il progetto di qualificazione aeroportuale, così come individuati dalla circolare interpretativa di cui alla del.g.r.156/2017;

Preso atto che:

- mantengono, invece, la loro efficacia gli atti relativi alla disciplina relativa al Parco agricolo della Piana, tra cui, il Progetto di territorio di rilevanza regionale - il Parco agricolo della Piana (All. A6 alla del.c.r. 61/2014) e gli allegati programmatici al documento di Piano del PIT (All. A1 alla del.c.r. 61/2014);
- mantiene, inoltre, la propria, efficacia l'Allegato A2 alla del.c.r. 61/2014 – Allegato grafico "S1 Misure di salvaguardia ambiti A-B-C (scala 1:20.000)" con esclusivo riferimento all'ambito di salvaguardia A;
- il Comune di Firenze ha approvato una variante al Piano urbanistico esecutivo (PUE) di Castello, con deliberazione di Giunta comunale 6 novembre 2018, n. 2018/G/00513, in pubblicazione sull'Albo Pretorio online dal 14 novembre 2018, che comporta una revisione complessiva dei contenuti del Piano vigente, prevedendo un significativo decremento delle capacità edificatorie a seguito della scelta di eliminare le consistenti previsioni di carattere residenziale e direzionale pubblico, in favore di altre destinazioni funzionali ritenute dal Comune stesso più adeguate al contesto territoriale di riferimento e alle nuove scelte pianificatorie.

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, 3 maggio 2018, prot n.7081 (acquisita a protocollo regionale 4 maggio 2018, n.237191), ed avente ad oggetto "D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 383 e s.m.i. -Master Pian Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze - Riscontro nota ENAC n. 41829-P del 20 Aprile 2018", con la quale lo stesso Ministero ha chiesto alla Regione Toscana di pronunciarsi

in merito all'accertamento della compatibilità urbanistica delle opere relative al "Masterplan 2014 - 2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze" con le prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

Preso atto che:

- il "Masterplan 2014 – 2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze" è stato oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, con il decreto 28 dicembre 2017, n. 377 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo;
- ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.r. 83/1994, il Settore Pianificazione del Territorio ed il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, con nota a firma congiunta dei rispettivi dirigenti (prot. 15 giugno 2018, n. AOOGR/31921) hanno trasmesso al settore competente l'istruttoria per l'accertamento della conformità urbanistica del "Masterplan 2014 – 2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze" con le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale (articolo 88, l.r. 65/2014);
- secondo quanto rilevato nella suddetta nota, il "Masterplan 2014 – 2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze":
 - non risulta in contrasto con i contenuti del documento di Piano e la disciplina del Masterplan "Il sistema aeroportuale toscano";
 - risulta non conforme rispetto all'allegato grafico S1 - Misure di salvaguardia ambiti A-B-C (scala 1:20.000), allegato alla disciplina generale del PIT, così come integrata con del. c.r. 61/2014; detta non conformità concerne il sedime aeroportuale del Masterplan rispetto all'ambito di salvaguardia A;
 - presenta un'ulteriore non conformità riguardante "il comma 5 dell'art. 38 quater della Disciplina Generale del PIT, che non consente di modificare la superficie destinata a parco e verde pubblico del. vigente PUE di Castello", nel caso in cui nell'ambito del PUE non venga garantito "il mantenimento di tale superficie (a parco e verde pubblico), seppure con una diversa distribuzione".

Preso atto che:

- in mancanza di una diversa collocazione da parte del Comune di Firenze delle aree destinate a parco e verde pubblico del vigente PUE di Castello, l'approvazione del Masterplan 2014 – 2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze comporta il venire meno della condizione di cui al suddetto comma 5 dell'articolo 38 quater, della disciplina generale del PIT, confermandosi pertanto anche questa seconda non conformità;
- in considerazione delle non conformità rilevate, trova applicazione l'articolo 3 "Localizzazione delle opere di interesse statale difforni dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa" del d.p.r. 383/1994;
- in riferimento alle non conformità al PIT sopra evidenziate, ai sensi dell'articolo 9 bis "Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale" della l.r. 65/2014, "nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88";
- ai sensi del citato articolo 9 bis della l.r. 65/2014, "il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante";
- il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 9 bis della l.r. 65/2014 "non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), e) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione".

Visto che, in riferimento alla disposizione richiamata al punto precedente, la citata nota prot. 15 giugno 2018, 319213 evidenzia che "Quanto al verificarsi di condizioni di applicabilità dell'art. 9 bis della l.r. 65/2014" "le non conformità rilevate nella presente istruttoria non riguardano la disciplina dei beni paesaggistici del PIT";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 3 settembre 2018, n. 983 (Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze - Partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza di Servizi ex art.3, DPR 383/1994, adunanza del 7 settembre 2018);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2018, n.1113 (Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze - Partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza di Servizi ex art.3, DPR 383/1994 - Espressione parere regionale);
- la deliberazione di Giunta regionale 13 novembre 2018, n. 1252 inerente all'espressione del parere regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi ex articolo 3 del d.p.r. 383/1994 sul Masterplan 2014 – -2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze, anche in relazione a quanto ivi riportato in merito alla costruzione del nuovo ponte sull'Arno a Signa e della necessaria definizione di un corridoio infrastrutturale per la realizzazione della strada, le cui alternative progettuali sono attualmente sottoposte a dibattito pubblico, attuato obbligatoriamente ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Richiamato, nello specifico, il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con cui si è disposto "Di impartire, una specifica direttiva agli uffici affinché siano previste soluzioni progettuali dell'infrastruttura stradale di cui in narrativa, che posizionino la medesima oltre i 300 metri della battigia del laghetto, per non interferire con le disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ed ad adeguata distanza dagli argini della cassa di espansione, non inferiore a 100 metri, anche in riferimento ai punti B7 e B2c del DEC/VIA 377/2017,(...) come da cartografia in allegato A che riporta il corridoio infrastrutturale indicativo, a seguito di confronto con la Direzione Generale del MIBAC, ciò al fine di superare l'attuale situazione di indeterminazione che condiziona il procedimento di approvazione relativo all'aeroporto di Firenze per mancanza di elementi da parte del Ministero dei Beni e Attività Culturali e dell'Osservatorio Ambientale richiamati in premessa. ";

Richiamati i contenuti dei seguenti atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale:

- risoluzione 25 novembre 2015, n. 31 (Prot. n. 29999/2.18.2) collegata alla Comunicazione della Giunta regionale n. 6 (Aeroporto di Firenze-Master Pian 2014-2029) e in merito alla qualificazione dell'aeroporto di Firenze all'interno del sistema aeroportuale toscano;
- risoluzione 3 luglio 2018, n. 208 (Prot. n. 1.0844/2.18.2), collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 28 (In merito ai ritardi degli interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina e le novità emerse relativamente alle posizioni politiche della maggioranza di governo).

Rilevato, in particolare, che tali atti hanno confermato l'importanza strategica dello sviluppo di un unico sistema aeroportuale toscano attraverso il rafforzamento della dotazione aeroportuale esistente e la specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze, e in particolare, per quanto riguarda lo sviluppo di quest'ultimo, tenendo conto della necessaria e contestuale realizzazione e valorizzazione ambientale del Parco della Piana, all'interno di una complessiva strategia in materia di pianificazione urbanistica e di infrastrutturazione dell'area interessata.

Prende atto

della non conformità urbanistica del "Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze", rispetto al Piano di indirizzo territoriale, in particolare con riferimento:

- all'ambito di salvaguardia A, di cui all'allegato grafico "S1 - Misure di salvaguardia ambiti A-B-C (scala 1:20.000)" della disciplina generale del PIT, così come integrata con del.c.r. 61/2014;
- al comma 5 dell'articolo 38 quater della disciplina generale del PIT.

Esprime

tenuto conto dei contenuti delle risoluzioni approvate n. 31/2015 e n. 208/2018 citate in narrativa, parere favorevole, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 65/2014, alla variante automatica del Piano di indirizzo territoriale, concernente la modifica del sopra richiamato elaborato cartografico allegato "S1- Misure di salvaguardia ambito A-B-C (scala 1:20.000)" relativa alla ridefinizione dell'ambito di salvaguardia A, rispetto al sedime aeroportuale del "Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze" e lo stralcio del comma 5, dell'articolo 38 quater della disciplina generale del PIT;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti dell'Autorità per la partecipazione affinché il dibattito pubblico richiamato in narrativa, relativo al ponte di Signa e ai collegamenti viari, sia portato avanti senza interruzioni, anche alla luce delle ulteriori soluzioni progettuali attualmente in itinere ai sensi della del.g.r. 1252/2018; nonché, in relazione ai contenuti della risol. c.r. 208/2018 a proseguire ogni azione utile nei confronti del Governo affinché i comuni interessati vengano inseriti all'interno dell'Osservatorio ambientale istituito dal Ministero competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

I SEGRETARI
Marco Casucci

Antonio Mazzeo

6 CONCLUSIONI

In conclusione, quindi, la prescrizione oggetto della presente relazione risulta verificata in quanto la condizione da essa posta, inerente la verifica di dettaglio delle relazioni sussistenti fra le opere di progetto e il Piano Paesaggistico Regionale, è stata puntualmente recepita dal Proponente e risultata oggetto di specifica analisi istruttoria e di mirata valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente e della Soprintendenza territorialmente competente.

Entrambe le Amministrazioni hanno espresso parere positivo in merito a detta verifica e rilasciato agli atti della Conferenza di Servizi di cui al DPR n. 383/1994, puntuale parere in proposito.